

**Messaggio municipale no.11/2012 concernente la modifica  
di alcuni articoli del nuovo Regolamento comunale 2012 del  
Comune di Porza**

6948 Porza, 10 settembre 2012

Al  
Consiglio Comunale di  
6948 PORZA

Gentili Signore e Egregi signori Presidente e Consiglieri,

**PREMESSA**

Il Regolamento comunale vigente (in seguito RC) è stato adottato dal Consiglio comunale in data 19 dicembre 2011. Precisiamo che durante la pubblicazione nessun ricorso è stato inoltrato e il diritto di referendum non è stato esercitato.

In considerazione di quanto indicato in precedenza è stato regolarmente approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti locali, per delega del Consiglio di Stato l' 8 marzo 2012 (193-RE-11831).

La Sezione degli enti locali, nella decisione di approvazione, ha provveduto a modificare e correggere d'ufficio alcuni articoli, mentre per alcuni altri la competenza è del Legislativo. Vi indichiamo di seguito per informazione gli articoli per i quali non è necessario che l'organo comunale competente (Consiglio comunale) entri in materia, vedi articoli indicati nel paragrafo lettera A). Indicati con la lettera B) vi sono invece gli articoli modificati e di competenza del Legislativo.

**A)** – Articoli per i quali vi è stata una modifica d'Ufficio della SEL: 10, 38 let.g, 73 e 90. NON SONO DA APPROVARE.

**Articolo - 10 - Competenze**

Stralcio d'ufficio dell'ultima parte dell'articolo (10) - **“Contro la decisione di fissazione del moltiplicatore non è data facoltà di referendum”.**

**Articolo - 38 let. g) - Rapporto**

Un commissario potrebbe anche non sottoscrivere nessun rapporto. Stando alla LOC non vi è infatti l'obbligo in tal senso.

E' pertanto **stralciata d'ufficio** l'ultima parte dell'art.38 let. g – **“Ogni commissario deve aderire a un rapporto, eventualmente con riserva, da sciogliersi in Consiglio comunale”**.

### **Articolo - 73 - Amministrazione**

Nell'amministrazione dei beni comunali il Municipio si orienta alle disposizioni di diritto superiore del presente Regolamento o di eventuali Regolamenti speciali. Il dispositivo viene completato **d'ufficio** con l'aggiunta finale: **“ Esso si orienta alle norme di diritto superiore o di Regolamento applicabili al riguardo”**.

### **Articolo - 90 - Convenzioni**

E' completato d'ufficio con l'aggiunta “(a)” – **articolo - 193 a LOC**.

**Le modifiche o gli stralci d'ufficio sono completate/i con le indicazioni precedenti.**

**B)** Di seguito vi elenchiamo gli articoli per i quali **è necessaria l'approvazione per competenza del Legislativo** e più precisamente per le modifiche degli articoli 23, 31 let. e) e 93 del presente Regolamento comunale.

### **Articolo - 23 – Sistema di voto – 60 LOC**

L'art.60 cpv.3 LOC prevede che il Regolamento stabilisca il sistema di voto in materia di concessione dell'attinenza comunale e di nomine di competenze. L'articolo è completato nel modo seguente:

**“In materia di concessione dell'attinenza comunale e di nomine di competenza il sistema di voto è per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione”**.

### **Articolo - 31 let. e) – Nomina e funzionamento (Commissioni) 68 – 71 LOC e articolo - 39 lett. n - RALOC**

Il termine di 10 giorni di preavviso per la convocazione della prima seduta delle Commissioni del Consiglio comunale è tutto sommato molto lungo, se si tiene conto che il deposito dei rapporti commissionali deve intervenire entro il termine di 7 giorni prima della seduta (art.71 cpv.1 LOC). Il termine di 10 giorni non è stato modificato d'ufficio dalla SEL, trattandosi di una questione di autonomia comunale.

**Gli organi comunali sono semmai sollecitati (indicazioni SEL) a riflettere se non sia il caso di ridurre tale termine ( da 10 a 7).**

Il Municipio preavvisa favorevole il mantenimento del termine di **10 giorni**.

### **Articolo - 93 – Tasse di Cancelleria**

La tassa di cancelleria è un tributo dovuto all'ente pubblico per il compimento di un'attività amministrativa semplice.

Detta tassa è caratterizzata dalla modicità dell'importo; essa può essere esatta anche in assenza di una disposizione di legge in senso formale, cioè a livello comunale di un Regolamento comunale che soggiace a referendum. **In sostanza basta un'ordinanza municipale** (vedi anche disposti dell'art.116 cpv.1 LOC).

La tassa di cancelleria sottostà inoltre al principio dell'equivalenza, il quale esige che tra l'ammontare della singola tassa ed il valore economico della prestazione concreta vi sia una certa correlazione e sussista dunque un rapporto perlomeno ragionevole, e al principio della copertura dei costi secondo cui il gettito globale delle tasse non deve superare in linea di massima l'ammontare globale dei costi sostenuti dall'ente pubblico, incluse le spese generali. Posta l'esposta definizione e la natura di tassa di cancelleria va escluso che il tributo prelevato possa raggiungere l'importo di fr.1'000.--. I limiti massimi delle tasse di cancelleria devono – come regola – ragionevolmente situarsi entro importi dell'ordine di fr.50.--/100.— a dipendenza del tipo di prestazione.

In considerazione di quanto indicato in precedenza l'articolo è modificato come segue:

**“Il Municipio fissa tramite ordinanza municipale l'ammontare delle tasse di cancelleria”.**

Si precisa che è stralciata la parte degli importi minimi e massimi **“(da un minimo di Chf. 10.— ad un massimo di Chf 1'000.--)”**.

Per le considerazioni espresse e per ossequiare i disposti della SEL, fatto riferimento agli atti annessi, codesto lodevole Consiglio comunale è invitato a voler

**risolvere:**

1. Sono approvate le modifiche degli **articoli 23, 31 let. e) - e 93** del Regolamento comunale di Porza e meglio come ai testi della parte integrante del presente messaggio municipale.
2. Il Municipio è autorizzato a sostituire le modifiche approvate, debitamente corrette nel RC.
3. I nuovi articoli entreranno in vigore con l'approvazione della SEL.
4. Le modifiche degli articoli suindicate sono pubblicate giusta l'articolo 187 LOC e 41 RALOC, e sottoposte per delega del Consiglio di Stato al Dipartimento delle Istituzioni – Sezioni enti locali - per l'approvazione (articoli 188 pt.2 e 190 LOC).

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  
Franco CITTERIO

Il Segretario:  
Walter DE VECCHI

**Allegato: RC – estratto articoli con modifiche**

Per esame e rapporto:

Gestione	Edilizia	Petizioni
X		X